

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 “Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico”;
- rilevato che l’art. 25 (Disposizioni attuative) stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale siano disciplinate le modalità di presentazione delle domande, i criteri di definizione e di valutazione della spesa ammissibile per la concessione degli interventi finanziari e delle agevolazioni di cui agli articoli 11 (Interventi finanziari a favore dei Comuni), 13 (Agevolazioni – (per la delocalizzazione di opere pubbliche), 16 (Agevolazioni ai privati) e 19 (Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici), nonché ogni altro adempimento o aspetto connesso ai relativi procedimenti amministrativi, nonché i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari;
- esaminati i documenti predisposti dal Dipartimento territorio e ambiente e dal Dipartimento Opere Pubbliche (per gli aspetti connessi con le agevolazioni a favore dei privati) dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche nei quali sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande, i criteri di definizione e di valutazione della spesa ammissibile per la concessione degli interventi finanziari e delle agevolazioni di cui agli articoli 11 (Interventi finanziari a favore dei Comuni), 13 (Agevolazioni – (per la delocalizzazione di opere pubbliche), 16 (Agevolazioni ai privati) e 19 (Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici), nonché ogni altro adempimento o aspetto connesso ai relativi procedimenti amministrativi, nonché i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari;
- visto il parere favorevole espresso dal C.P.E.L. (Consiglio permanente degli Enti Locali) in data 25.02.2003 con le seguenti osservazioni (i riferimenti ai capitoli sono relativi al testo allegato alla presente deliberazione):
  - al punto C.2.3, di seguito indicato, (Caratteristiche degli interventi ammessi alle agevolazioni) ultimo paragrafo: pur concordando in via generale sull’articolato, si propone di ammettere al beneficio gli interventi di recupero o di nuova costruzione, escluso il valore relativo all’acquisto del bene originario (terreno o immobile);
  - al punto C. 5, di seguito indicato, (Estinzione anticipata del mutuo): considerato il notevole intervento pubblico, in senso generale, si ritengono insufficienti le due semestralità, a titolo di penale, previste per l’estinzione anticipata del mutuo;
  - al punto C. 6, di seguito indicato, (Alienazione): si propone di integrare l’articolato nel modo seguente: “ I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a non alienare o cedere l’abitazione o l’edificio finanziato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione, fatto salvo che la cessione o l’alienazione non avvenga in linea ereditaria”;
- ritenuto che le singole osservazioni del C.P.E.L., riportate al punto precedente, siano parzialmente accoglibili in linea di principio, e che, pertanto sono state apportate le modifiche ed integrazioni del caso al Paragrafo C del testo, oltre che alcune integrazioni e specificazioni di dettaglio di carattere tecnico;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5116 in data 30.12.2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta dell’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Franco Vallet;

